

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4905-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro della giustizia
col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero
col Ministro della sanità
col Ministro dell'ambiente
e col Ministro delle politiche agricole e forestali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2000

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'11 settembre 1998 è stata firmata a Rotterdam la Convenzione che riguarda la procedura del consenso informato a priori per il commercio di alcune sostanze e preparati chimici pericolosi. La Convenzione rende obbligatoria tale procedura, già operativa per gli Stati dell'Unione Europea, per tutte le Parti contraenti, ed è preceduta da diversi atti internazionali. La crescita, infatti, del commercio mondiale di prodotti chimici durante gli anni '60 e '70, portò ad un aumento dell'attenzione intorno ai rischi connessi all'uso di sostanze chimiche pericolose. Tali preoccupazioni condussero, fra l'altro, allo sviluppo, da parte della FAO nel 1985, del Codice internazionale di condotta sulla distribuzione e l'uso dei pesticidi, e, da parte del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), nel 1987, alle Linee guida di Londra per lo scambio d'informazioni sui prodotti chimici nel commercio internazionale.

La procedura conosciuta come *prior informed consent* (PIC) venne aggiunta nel 1998 per aiutare il controllo sulle importazioni di sostanze chimiche non desiderate il cui uso era stato proibito o severamente limitato. La procedura PIC aiuta i Paesi partecipanti ad acquisire maggiori informazioni sulle caratteristiche di prodotti chimici importati potenzialmente pericolosi, innesca un processo decisionale sulle importazioni future di tali prodotti e facilita il propagarsi di tali decisioni ad altri Paesi. L'obiettivo è quello di promuovere una responsabilità condivisa fra Paesi esportatori e Paesi importatori nella protezione della salute e dell'ambiente dagli effetti nocivi di alcune sostanze chimiche pericolose. La procedura PIC è implementata congiuntamente dalla FAO e dall'UNEP at-

traverso il programma congiunto FAO/UNEP per le operazioni PIC.

La Convenzione è stata firmata da 73 Stati, ma ratificata ad oggi solo da 13 di essi, ed è importante rilevare che entrerà in vigore dopo il deposito del 50° strumento di ratifica; di qui la necessità di una rapida ratifica da parte dell'Italia, considerato anche che il nostro Paese, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 1992, n. 158, che si riferiva al Regolamento CEE 1734/88 (poi sostituito dal Regolamento CEE 2455/92), ha già individuato nel Ministero della sanità, nel Ministero dell'ambiente e nel Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le autorità nazionali responsabili dell'applicazione della Convenzione, così come previsto dall'articolo 4 della stessa. L'attuale legislazione italiana è conforme al Regolamento (CEE) 2455/92; l'entrata in vigore della Convenzione potrebbe provocare alcune modifiche proprio a tale Regolamento e la materia è già allo studio degli uffici giuridici della Comunità, soprattutto per ciò che riguarda, fra l'altro, le procedure per l'identificazione delle sostanze chimiche e gli obblighi dei Paesi importatori ed esportatori (articoli 10 e 11 della Convenzione), le procedure di notifica (articolo 12) e, punto assai rilevante della Convenzione, l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione per lo sviluppo delle infrastrutture e delle capacità necessarie a gestire i prodotti chimici per consentire l'effettiva applicazione della Convenzione stessa.

PORCARI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

sul disegno di legge

30 gennaio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanti
todi competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

sul disegno di legge

30 gennaio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in lire 1.872 milioni annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.